

N. 00065/2013 REG.PROV.COLL.  
N. 01032/2012 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 1032 del 2012, proposto da:  
Impresa Manfredi Antonio, rappresentato e difeso dagli avv. Roberto  
Invernizzi, Giancarlo Cantelli, con domicilio eletto presso Roberto  
Invernizzi in Milano, via Monti 41;

**contro**

Comune di Carnate, rappresentato e difeso dagli avv. Marco Luigi Di  
Tolle, Marco Celant, con domicilio eletto presso Marco Di Tolle in  
Milano, via Cappuccio N 13,;

**nei confronti di**

Cooperazione e Servizi Immobiliari S.r.l.;

**per l'annullamento**

del provvedimento del responsabile del Settore F.F. urbanistica -  
Edilizia Privata ed Ecologia del Comune di Carnate dell' 08/02/2012  
prot. n. 000/979;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Carnate;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 dicembre 2012 il dott. Angelo De Zotti e uditi per le parti i difensori Emanuela Ghisi e Marco Celant;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### FATTO

Con il ricorso in epigrafe l' Impresa Manfredi Antonio, in qualità di impresa esecutrice, ha impugnato il provvedimento del responsabile del Settore F.F. urbanistica - Edilizia Privata ed Ecologia del Comune di Carnate datato 08/02/2012 prot. n. 000/979, con il quale i soggetti notificati , tra cui l'impresa ricorrente sono stati invitati, in qualità di responsabili in solido, a versare la somma di euro 25.000,00 oltre iva di legge, quale onere per l'esecuzione in danno delle opere previste nell'ordinanza sindacale n. 4 del 26/05/2011.

Avverso tale provvedimento la ricorrente deduce i seguenti motivi:

violazione dell'art. 192 3<sup>^</sup> comma del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152; eccesso di potere per ingiustizia manifesta e violazione del principio di adeguatezza dell'azione amministrativa;

difetto di istruttoria e violazione delle norme sul giusto procedimento;

violazione dell'art. 192 3<sup>^</sup> comma del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152; eccesso di potere per erroneo esercizio dell'azione amministrativa.

Resiste al ricorso l'amministrazione comunale intimata che preliminarmente eccepisce l'inammissibilità del ricorso e nel merito ne contrasta i motivi, chiedendone il rigetto con vittoria di spese.

Alla pubblica udienza del 20 dicembre 2012, previa audizione delle parti, il ricorso è stato posto in decisione.

## DIRITTO

Preliminarmente va respinta l'eccezione di inammissibilità per acquiescenza all'ordinanza sindacale n. 4 del 26/05/2011 con cui veniva intimata alle parti notificate l'esecuzione in danno delle opere previste.

Ciò in quanto, anche se è vero che l'impresa Manfredi vi prestò acquiescenza, è altrettanto vero che l'odierno contenzioso non riguarda l'esecuzione in danno delle opere per cui è causa, che resta ormai acquisito in forza del rigetto del ricorso proposto da parte della diversa società COOP srl, quanto l'ordine di anticipare le somme, nell'importo di euro 25.000,00 stabilito dall'amministrazione prima ancora di procedere all'esecuzione in danno.

Non trattandosi, quindi, di provvedimento meramente confermativo o esecutivo di quello oggetto di acquiescenza da parte dell'Impresa Manfredi, il ricorso è ammissibile.

Esso è altresì (per quanto di ragione) fondato perché come già anticipato nell'ordinanza emessa in sede cautelare, con cui "trattandosi di mera diffida al pagamento di somme che il Comune potrebbe richiedere solo dopo aver eseguito d'ufficio le opere per cui è causa, la misura cautelare può essere accordata nei limiti della riserva di esecuzione coattiva prevista dal provvedimento in caso di inadempimento all'ordine di versamento impugnato, è evidente, nella specie, la violazione dell'art. 192 c. 3<sup>^</sup> del D.lgs 152/06 nella parte in cui prevede che in caso di esecuzione in danno l'amministrazione possa procedere coattivamente al recupero delle somme (e solo di quelle) anticipate e non invece ad ordinare il versamento anticipato di somme non ancora impiegate.

Ne vale opporre che ciò è dipeso dalla evidenziata sussistenza del rischio di insolvenza di uno dei debitori solidali, perché l'insolvenza di un solo debitore non libera, in regime di solidarietà, tutti gli altri (nella specie

ben quattro).

Pertanto il ricorso va accolto e per l'effetto, essendo il motivo idoneo a travolgere in toto il provvedimento impugnato, questo va annullato nei confronti di tutti i condebitori solidali.

Le spese di lite seguono la soccombenza e - tenuto conto dell'attività indotta dall'insistenza defensionale dell'amministrazione pur quando era evidente, sin dalla fase cautelare, l'esito del giudizio - sono quantificate nella misura di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato.

Condanna il Comune di Carnate al pagamento , in favore della parte ricorrente, delle spese di lite che , tenuto conto di quanto in motivazione, quantifica in euro 2500,00 (duemilacinquecento euro/00) oltre agli oneri di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.  
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Angelo De Zotti, Presidente, Estensore

Giovanni Zucchini, Primo Referendario

Gaia Palmieri, Referendario

**IL PRESIDENTE, ESTENSORE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 09/01/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)